

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELL'ALBO DEI FORNITORI

Marzo 2019



INVIMIT
Investimenti Immobiliari Italiani

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELL'ALBO DEI FORNITORI

Premessa

1. **Investimenti Immobiliari Italiani Sgr S.p.A.** (di seguito anche solo "*Invimit*" o "*SGR*") è una società per azioni, costituita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 marzo 2013, ai sensi dell'articolo 33 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito, il "Decreto"), che ha ad oggetto la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio realizzata attraverso la promozione, l'istituzione, l'organizzazione e la gestione di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi e l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti, la gestione del patrimonio di fondi comuni di investimento di propria o altrui istituzione e di altri organismi di investimento collettivo, italiani ed esteri, ivi comprese le funzioni di natura amministrativa, nonché la gestione di fondi immobiliari di cui all'articolo 33-bis del predetto Decreto.
2. Invimit ha ravvisato la necessità di dotarsi di un Albo dei Fornitori per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture, secondo le procedure previste dalla vigente normativa in materia (di seguito anche solo "*Albo dei Fornitori*" o "*Albo*").
3. A tal fine Invimit ha redatto il presente Regolamento con lo scopo di definire gli aspetti procedurali in merito alla costituzione e al funzionamento dell'Albo.

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione e la gestione dell'Albo dei Fornitori di Invimit.
2. Invimit ricorre all'Albo per individuare gli operatori economici da invitare alle procedure di scelta del contraente nel rispetto della vigente normativa ed in conformità alle proprie procedure interne, secondo principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.
3. Si intende che le procedure possono riguardare fornitura di beni, erogazione di servizi o esecuzione di lavori, sia per le esigenze della SGR che per i fondi da essa gestiti.
4. Resta ferma, comunque, la facoltà di Invimit di espletare procedure di acquisizione mediante gli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A.

5. Resta ferma, inoltre, la facoltà di Invimit, in casi motivati, di utilizzare altri strumenti per la selezione degli operatori economici da invitare alle procedure di cui all'art. 1 comma 2.
6. L'iscrizione degli operatori economici interessati ha il solo scopo di manifestare la volontà di iscriversi all'Albo, senza la costituzione di alcun vincolo in capo ad Invimit per l'espletamento di procedure di selezione né per l'assegnazione di qualsivoglia affidamento.

Articolo 2

Struttura dell'Albo

1. Per la gestione dell'Albo, Invimit si avvale di un'apposita piattaforma telematica (d'ora in poi anche solo "**Piattaforma**") accessibile tramite il *link* disponibile alla sezione "Albo Fornitori" del sito istituzionale Invimit www.invimit.it (d'ora in poi anche solo "**Sito**").
2. L'Albo è articolato in Elenchi, corrispondenti a tipologie di forniture/servizi o a macro categorie professionali, sulla base delle peculiarità e delle esigenze di acquisto di Invimit ovvero dei fondi da essa gestiti.
3. Invimit si riserva la facoltà di creare nuovi Elenchi a seconda delle esigenze di acquisto che potranno manifestarsi anche in momenti successivi all'istituzione dell'Albo.
4. Invimit si riserva, altresì, la facoltà di creare nuovi Elenchi temporanei per l'acquisizione di manifestazioni di interesse nei casi in cui ritenga necessario effettuare specifiche indagini di mercato.
5. Delle variazioni apportate da Invimit alla struttura dell'Albo, in particolare della creazione di nuovi Elenchi, verrà data adeguata informazione sulla Piattaforma ovvero sul Sito.

Articolo 3

Pubblicità

1. L'avviso circa l'istituzione dell'Albo è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.
2. L'avviso ed il presente Regolamento sono inoltre pubblicati sul sito istituzionale di Invimit.
3. Invimit si riserva di pubblicare, in fase di istituzione dell'Albo o successivamente quando lo ritenga necessario, avvisi sull'esistenza dell'Albo tramite le modalità di cui ai punti precedenti, nonché attraverso ogni altra forma di pubblicità ritenuta utile, compresa la comunicazione diretta agli operatori economici.

Articolo 4

Requisiti di iscrizione

1. Possono iscriversi all'Albo gli operatori economici di cui agli artt. 45 e 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici), nei limiti di quanto di seguito disciplinato.
2. Non è possibile richiedere l'iscrizione all'Albo in forma di raggruppamento temporaneo di impresa (R.T.I.) o di consorzio ordinario. L'impresa singola potrà presentarsi in forma aggregata o consorziata con altre imprese singolarmente iscritte all'Albo in occasione della partecipazione a singole procedure di affidamento secondo le modalità ivi stabilite.
3. Ai fini dell'iscrizione all'Albo, e della relativa permanenza, gli operatori economici interessati devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici;
 - b) non avere divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
 - c) non incorrere nella violazione di cui all'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. Ai fini della partecipazione alle singole procedure di affidamento, l'operatore economico dovrà inoltre essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria, di capacità tecniche e professionali, nonché dei requisiti richiesti dalla normativa di settore applicabile alla SGR, prescritti nelle procedure stesse.

Articolo 5

Modalità di iscrizione e aggiornamento informazioni

1. Gli operatori economici interessati possono iscriversi all'Albo (richiesta di abilitazione) in qualsiasi momento durante il periodo di validità dello stesso, collegandosi alla sezione "Albo Fornitori" del sito www.invimit.it, e seguendo le indicazioni riportate sulla Piattaforma. Ogni domanda di iscrizione presentata in altro modo verrà rigettata.
2. L'iscrizione è subordinata alla piena conoscenza ed accettazione delle disposizioni di cui al presente Regolamento, al Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 679 del 27 aprile 2016, nonché al Codice Etico di Invimit, scaricabile dal sito www.invimit.it.

3. Per l'iscrizione all'Albo è necessario selezionare l'Elenco di interesse e compilare le informazioni richieste nelle schede visualizzabili, tenendo conto dell'obbligatorietà di alcuni campi, contrassegnati dall'asterisco, e dell'opportunità della compilazione di quanti più campi possibile, al fine di facilitare la selezione degli operatori economici da parte di Invimit.
4. In fase di iscrizione, a ciascun operatore economico è richiesto di selezionare una o più categorie merceologiche di interesse – in coerenza con l'oggetto sociale risultante dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di appartenenza – secondo la classificazione di cui al vocabolario comune degli appalti pubblici – Common Procurement Vocabulary (CPV) – adottato dal Regolamento CE n. 213/2008 ed in vigore dal 17.09.2008.
5. Nel caso di iscrizione di un operatore economico in possesso di attestazione/i rilasciata/e da Società Organismi di Attestazione (SOA), lo stesso è tenuto alla compilazione della sezione “certificazioni SOA”, inserendo tutte le informazioni ivi richieste.
6. In fase di iscrizione, inoltre, potrà essere richiesto, in maniera obbligatoria ovvero facoltativa, l'inserimento e/o la compilazione di alcuni documenti (es. visura camerale, documento di presentazione dell'operatore economico, *Curriculum Vitae* per i professionisti, *check list* con indicazione delle aree di interesse, etc.) sulla base di quanto ritenuto opportuno da Invimit per ciascun Elenco in cui si articola l'Albo.
7. L'iscrizione si intende perfezionata a seguito dell'accoglimento della richiesta di abilitazione da parte di Invimit, la quale si riserva di svolgere successivamente le verifiche a campione di cui all'art. 6, nonché tutte le ulteriori verifiche dei requisiti previste dalla normativa nell'ambito delle singole procedure di affidamento.
8. In caso di respingimento dell'istanza, Invimit comunicherà la motivazione all'operatore economico, il quale potrà nuovamente iscriversi, salvo valutazione positiva dell'istanza da parte della SGR.
9. In fase di istituzione di ciascun Elenco, Invimit prevede il termine periodico di aggiornamento delle informazioni. Ciascun operatore economico è tenuto – pena la cancellazione dall'Albo, ai sensi dell'art. 8 – ad aggiornare la propria candidatura secondo il suddetto termine, nonché tempestivamente ogniqualvolta intervengano variazioni con riferimento alle informazioni inserite in fase di iscrizione all'Albo.

Articolo 6

Verifiche a campione

1. Invimit potrà effettuare periodicamente verifiche a campione sugli operatori economici iscritti all'Albo, al fine di accertare il possesso dei requisiti di cui all'art. 4, la veridicità e l'attualità delle informazioni fornite ai sensi dell'art. 5, comma 2. L'operatore economico nei cui confronti detta verifica dovesse dare esito negativo sarà cancellato dall'Albo ai sensi dell'art. 8.

Articolo 7

Modalità di gestione dell'Albo

1. L'individuazione degli operatori economici iscritti all'Albo da invitare alle procedure di cui all'art. 1, comma 2 viene effettuata in accordo con la normativa vigente, anche secondaria, e con le procedure adottate dalla SRG.
2. Per l'individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure di cui all'art. 1, comma 2, Invimit utilizza l'Albo consultando – in coerenza con l'oggetto dell'affidamento – l'Elenco di riferimento, e selezionando il criterio di interesse (es. categoria merceologica, categoria SOA, altre certificazioni, etc.), nonché eventualmente valutando le competenze e le aree di interesse riportate dall'operatore in fase di iscrizione (es. valutazione CV e/o *check list* aree di interesse, etc.).
3. Se il numero degli iscritti nell'Elenco di riferimento e ritenuti idonei dalla SGR fosse inferiore al numero minimo prescritto per le procedure di cui all'art. 1, comma 2, Invimit si riserva di individuare altri soggetti, anche non iscritti all'Albo.
4. Invimit si riserva la facoltà di procedere alla valutazione qualitativa dell'esecuzione del contratto da parte del fornitore e di tener conto di tale valutazione nelle successive scelte degli operatori economici da invitare alle procedure di cui all'art.1 comma 2.

Articolo 8

Cancellazione dall'Albo

1. La cancellazione dall'Albo (respingimento della richiesta di abilitazione) è disposta da Invimit nei seguenti casi:
 - a) carenza – originaria o sopravvenuta – dei requisiti di cui all'art. 4 comma 3, accertata in esito alle verifiche di cui all'art. 6 ovvero in fase di espletamento delle procedure di affidamento;

- b) mancato aggiornamento della propria candidatura ai sensi dell'art. 5, comma 9;
 - c) grave negligenza o malafede nei confronti di Invimit nell'esecuzione di un affidamento;
 - d) qualora Invimit abbia risolto almeno un contratto stipulato a seguito di una procedura di cui all'art. 1, comma 2, per causa imputabile all'operatore economico;
 - e) qualora Invimit abbia receduto da almeno un contratto stipulato a seguito di una procedura di cui all'art. 1, comma 2, per causa imputabile all'operatore economico;
 - f) in caso di fallimento dell'operatore economico;
 - g) qualora l'operatore economico non abbia risposto a tre inviti di partecipazione alle procedure di cui all'art. 1, comma 2, ovvero non abbia accettato per tre volte un affidamento diretto, senza fornire adeguata motivazione scritta;
 - h) nel caso di sussistenza di conflitti di interesse cui all'art. 11.
2. Nei casi previsti nel comma precedente, Invimit procede alla cancellazione dall'Albo dell'operatore economico, respingendone la richiesta di abilitazione – il respingimento è possibile in qualsiasi momento, anche successivo ad un precedente accoglimento dell'istanza – fornendone la relativa motivazione.
3. L'operatore economico potrà iscriversi nuovamente all'Albo ripresentando istanza di abilitazione, qualora dimostri il venir meno delle cause che ne avevano determinato la cancellazione e salvo accoglimento dell'istanza da parte di Invimit.
4. La cancellazione può, inoltre, intervenire su iniziativa dell'operatore economico attraverso l'opzione di revoca della partecipazione all'Albo.

Articolo 11

Conflitti di interesse

1. L'iscrizione all'Albo è subordinata all'assenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché all'assenza della consapevolezza di situazioni che possono dar luogo all'insorgere di qualsivoglia conflitto di interesse e/o causa di incompatibilità in relazione alle attività della SGR.
2. Per tutta la durata dell'iscrizione all'Albo, l'operatore economico si impegna ad adottare una condotta idonea ad evitare l'insorgere di conflitti di interesse e/o cause di incompatibilità.

3. Qualora dopo l'iscrizione all'Albo sorgesse una qualunque situazione idonea a generare un conflitto di interesse ovvero una causa di incompatibilità, l'operatore economico dovrà prontamente darne comunicazione scritta alla Invimit e attenersi alle indicazioni di quest'ultima.

Articolo 12

Trattamento dei dati

1. In fase di iscrizione all'Albo, ciascun operatore economico dichiara di prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati disponibile sulla Piattaforma.

Articolo 13

Contatti

1. Per qualsiasi informazione di carattere tecnico riguardante l'iscrizione all'Albo o l'aggiornamento delle informazioni, gli operatori economici possono consultare la guida *on-line* disponibile sulla Piattaforma ovvero contattare l'*help desk* di assistenza dedicato ai contatti ivi riportati.
2. Per qualsiasi informazione di carattere procedurale o amministrativo, gli operatori economici possono contattare Invimit ai seguenti recapiti: telefono 06-87725701; e-mail: gare.invimitsgrspa@pec.it